

COMUNE DI REFRANCORE

PROVINCIA DI ASTI

**VARIANTE di adeguamento al PAI
(PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO)**

PROGETTO DEFINITIVO

oggetto

Relazione illustrativa

aggiornamento cartografico novembre 2013

IL SINDACO :

IL SEGRETARIO COMUNALE :

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :

IL PROGETTISTA :

Arch. Ezio Bardini

Via Brofferio, 100
14100 - Asti
tel. 0141 53.02.04
fax 0141 59.90.64
mail: ezio.bardini@libero.it

ADOTTATA CON D.C.C n° :
APPROVATA CON D.C.C n° :

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1) PREMESSA E INQUADRAMENTO GENERALE.

Il Comune di Refrancore è dotato di uno Strumento Urbanistico generale formato o ai sensi e per i fini della L.R. 56/77 e s.m.i. approvato con D.G.R. n. 142/18039 in data 27.07.1982 sostanzialmente rinnovata con Variante generale approvata definitivamente con D.G.R. n. 40-17066 del 03.03.1997 pubblicata sul B.U.R. n. 13 del 02.04.1997. Nel periodo successivo alla suddetta data di approvazione sono state approvate le seguenti modifiche e varianti non strutturali:

- **modifica** ex art. 17, c.6 lett. a) e c. 7, della L.R. 56/77 s.m.i., assunta con D.C.C. n.19 in data 13.06.1997,
- **modifica** ex art. 17, c.8 lett. c), della L.R. 56/77 s.m.i., assunta con D.C.C. n.34 in data 30.10.1997,
- **variante parziale n°1** approvata con D.C.C. n° 43 in data 30.12.1997
- **modifica** ex art. 17, c.8 lett. c), della L.R. 56/77 s.m.i., assunta con D.C.C. nn.7 e 8 in data 15.01.1999,
- **modifica** ex art. 17, c.8 lett. a), della L.R. 56/77 s.m.i., assunta con D.C.C. n. 9 in data 15.01.1999,
- **modifiche** ex art. 17, c.8 lett. c), della L.R. 56/77 s.m.i., assunta con D.C.C. n. 10 in data 15.01.1999 e n.11 in data 28.06.2001,
- **variante parziale n°2** approvata con D.C.C. n° 25 in data 29.11.2000
- **variante parziale n°3** approvata con D.C.C. n° 2 in data 25.03.2003.
- **variante parziale n°4** ai sensi dell'art. 17 c.7 della L.R. 56/77 e s.m.i. approvata con D.C.C. n° 11 in data 22.04.2009.
- **modifica parziale normativa** ai sensi dell'art. 17 c.8 della L.R.56/77 e s.m.i. approvata con D.C.C. n° 26 in data 21.09.2009.
- **variante parziale n°5** ai sensi dell'art. 17 c.7 della L.R. 56/77 e s.m.i. approvata con D.C.C. n° 14/12 in data 28.09.2012.

Le suddette modifiche e varianti hanno riguardato unicamente temi specifici ed adeguamenti che non hanno comportato sia singolarmente che nel complesso variazioni sostanziali all'assetto del P.R.G. vigente. Per quanto riguarda gli aspetti geologici e geomorfologici, confronto agli elementi della pianificazione di settore e sovracomunale, il P.R.G. vigente del Comune di Refrancore non presenta elementi di criticità in relazione al quadro del dissesto, delle tutele e dei vincoli espressi dal Piano Stralcio Fasce Fluviali (P.S.F.F.) e dal Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'autorità di Bacino del Fiume Po.

Il comune ha avviato gli studi di approfondimento funzionali all'adeguamento formale al P.A.I., da cui emerge un assetto cartografico che permette di verificare la sostanziale conformità con l'assetto del P.R.G.C. vigente individuando gli elementi puntuali oggetto di trattamento unicamente normativo nell'ambito della presente Variante. Il comune di Refrancore si è inoltre dotato del "Piano di zonizzazione acustica" (Delibera C.C. n. 8/06 del 29/06/06) del territorio comunale, secondo il quale il presente adeguamento al P.R.G. **non evidenzia problemi di particolare criticità che necessino di verifica di compatibilità.**

La **presente variante** riguarda pertanto unicamente **la procedura di adeguamento del P.R.G. ai contenuti del P.A.I.**

2) INQUADRAMENTO GENERALE URBANISTICO E MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE

2.1 Il quadro di riferimento attuale

Il P.R.G. in vigore contiene già approfondimenti di **carattere geologico e geomorfologico** che hanno garantito una sufficiente tutela del territorio nel periodo di operatività, senza, che si siano evidenziate particolari criticità.

Il quadro dell'assetto urbanistico vigente relativamente a tutto il territorio comunale si è confrontato con tutti gli aspetti derivanti dalla ridefinizione del rischio geologico e geomorfologico, sia per quanto riguarda gli ambiti del fondovalle, che per il sistema dei versanti collinari.

In relazione agli aspetti connessi con il mutato assetto normativo generale di riferimento (Piano stralcio fasce Fluviali) (P.S.F.F.) e Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'autorità di Bacino del Fiume Po, il comune ha comunque **avviato le procedure di verifica di conformità del P.R.G.**, conducendo specifici approfondimenti specialistici. Tali approfondimenti sono contenuti nella presente "Variante specifica di adeguamento al P.A.I.", avviata con la convocazione al "Tavolo Tecnico" per la valutazione e condivisione del quadro del dissesto.

La riunione finale del gruppo interdisciplinare che si è svolta il 20/10/2008 ha già espresso parere positivo sugli studi geologici realizzati nell'obiettivo di adeguare le previsioni dello strumento urbanistico vigente al P.A.I.

In seguito il Comune ha provveduto ad adottare il Documento Programmatico della Variante di adeguamento al P.A.I. ai sensi della L.R. 01/07, sulla base del quale sono state esperite e concluse le riunioni di conferenza di pianificazione con Regione e Provincia.

In questa fase il Comune è quindi in grado di adottare il progetto preliminare della Variante specifica di adeguamento al P.A.I., avendo ottenuto il parere favorevole dell'ARPA geologico, ai sensi dell'art. 31-ter c. 9 della L.R. 01/2007.

La struttura attuale delle **previsioni urbanistiche** di consolidamento e sviluppo è perfettamente compatibile con le tutele e gli indirizzi che derivano dagli studi territoriali specialistici contenuti nel P.R.G.

Il **P.R.G. vigente** ha sostanzialmente espresso un obiettivo prioritario di definire il quadro delle compatibilità del territorio tra le esigenze di sviluppo e di tutela.

L'assetto del P.R.G. vigente, nella sua prima fase di attuazione ha trovato **alcune conferme** positive degli obiettivi che si era prefisso; si citano nel seguito alcuni elementi prioritari:

- Il **consolidamento del nucleo storico** e degli insediamenti ad esso connessi lungo le principi direttrici viabili. Si sono infatti sviluppati in tale ambito alcuni tra i più significativi interventi di completamento residenziale a bassa densità previsti dal P.R.G. ai bordi del nucleo, in particolare in direzione di Asti. Si è inoltre affermato il ruolo commerciale e di aggregazione sociale del nucleo antico, in particolare per la parte otto-novecentesca degli insediamenti in linea lungo strada.

- La **conferma degli insediamenti** per attività esistenti evidenziando una domanda maggiormente rivolta alla razionalizzazione e al recupero piuttosto che all'espansione.
- La **conferma di una domanda** di residenza rivolta al recupero e riuso degli edifici nei nuclei e delle tipologie edilizie dei bordi di origine rurale che costituiscono una delle caratterizzazioni più significative dell'assetto morfologico insediativo del comune.

In generale la **domanda principale** si sta quindi concentrando sul completamento del tessuto edilizio esistente evidenziando spesso necessità di risoluzione di elementi di dettaglio nel rapporto tra le nuove esigenze e le preesistenze.

La **presente Variante** affronta essenzialmente gli elementi connessi alla verifica di adeguamento delle condizioni geologiche e geomorfologiche confronto ai contenuti del P.A.I., rinviando ad altri provvedimenti la soluzione di altri specifici casi di carattere urbanistico.

Relativamente ai contenuti di cui alla analisi condotte sul territorio per gli **aspetti geologici, geomorfologici ed idraulici** che costituiscono il riferimento sostanziale della presente variante, **si rimanda agli elaborati specifici.**

In relazione al parere positivo già espresso dal "gruppo interdisciplinare", si riportano nel seguito i contenuti della relazione geologica che hanno indirizzato l'adeguamento delle previsioni del P.R.G. vigente al P.A.I.

- procedure e risultanze della verifica di compatibilità condotta (*valutazione delle interferenze fra lo stato del dissesto presente o potenziale e le previsioni del piano regolatore generale*)

L'art. 18 comma 2 del P.A.I. prevede che "i comuni...effettuano una verifica della compatibilità idraulica ed idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con le condizioni di dissesto presenti o potenziali rilevate anche nella citata cartografia di piano, avvalendosi, tra l'altro, di analisi di maggiore dettaglio eventualmente disponibili in sede regionale, provinciale o della Comunità Montana di appartenenza".

Il successivo comma 3 indica le modalità generali con le quali procedere alla realizzazione di tali verifiche di compatibilità; in particolare la lettera a) prevede la "rilevazione e caratterizzazione dei fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico attivi o potenzialmente attivi che, sulla base delle risultanze dell'Elaborato 2...ovvero sulla base di ulteriori accertamenti tecnici condotti in sede locale, interessano il territorio comunale, con particolare riferimento alle parti urbanizzate o soggette a previsioni di espansione urbanistica"; le lettere b) e c) chiariscono tale concetto in quanto prevedono la "delimitazione alla scala opportuna delle porzioni di territorio soggette a dissesti idraulici e idrogeologici...in funzione delle risultanze degli accertamenti tecnici espressamente condotti di cui alla precedente lett.a)" e "la descrizione, con elaborati adeguati e di maggior dettagli, riferiti all'ambito territoriale ritenuto significativo, delle interferenze fra lo stato del dissesto presente o potenziale rilevato secondo le modalità di cui alla precedente lettera a) e le previsioni del piano regolatore generale ancorché assoggettate a strumenti di attuazione;"

Infine la lettera d) prevede l'indicazione delle misure da adottare al fine di rendere compatibili le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con lo stato dei dissesti presenti o potenziali, in relazione al loro grado di pericolosità, ai tempi necessari per gli interventi, agli oneri conseguenti".

Le verifiche condotte si sono quindi concretate nel presente studio che ha rilevato, caratterizzato, delimitato e descritto lo stato del dissesto idraulico ed idrogeologico presente sul territorio comunale. In particolare le verifiche condotte hanno evidenziato che esiste una unica interferenze tra le previsioni dello strumento urbanistico vigente ed il quadro del dissesto; si tratta dell'area PL1 (area produttiva in Via Alessandria nel concentrico).

Si rammenta che ai sensi del comma 4 art. 18 del P.A.I. all'atto di approvazione degli strumenti urbanistici o di loro varianti...le delimitazioni delle aree di dissesto e le previsioni urbanistiche ivi comprese...aggiornano ed integrano le prescrizioni del presente Piano"

Per tale motivo le misure previste per rendere compatibili le previsioni dello strumento urbanistico vigente con lo stato del dissesto saranno contenute all'interno della Carta di Sintesi e nelle relative norme d'uso dei suoli.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 18 comma 5 del P.A.I. i "Comuni, in sede di adozione di strumenti urbanistici generali o relative varianti, allegano la verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica redatta in conformità delle disposizioni richiamate nel presente articolo"

Si chiarisce in conclusione che il presente studio è stato realizzato con il duplice intento di contenere gli elaborati geologici necessari e sufficienti a supportare la realizzazione della variante allo strumento urbanistico prevista all'art. 18 comma 4 e 5 del P.A.I. e, contestualmente, gli studi previsti dalla normativa urbanistica regionale della Regione Piemonte per la realizzazione di Varianti generali al P.R.G.C. ai sensi della L.R. 56/77.

2.2) Adeguamenti conseguenti ai pareri della Regione, della Provincia e dell'ARPA e a seguito delle osservazioni presentate al progetto preliminare

a) Per quanto riguarda il parere della **Regione Piemonte** sul documento programmatico

1) Analisi delle aree di P.R.G. suscettibili di trasformazioni urbanistiche con apposite schede come indicato nella fase 3 della Circ. P.G.R. 7/LAP/96

Si è predisposto specifico elaborato dal titolo "Relazione Geologico-tecnica – Schede di cui alla III fase circ. PGR 7/LAP/96 relative alle previsioni dello strumento urbanistico vigente non ancora completamente attuate" che contiene le schede richieste.

2) Verifica della trasposizione sugli elaborati urbanistici della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità urbanistica con eventuale stralcio delle parti interessate dalle classi III non idonee evidenziando le eventuali rilocalizzazioni, modifiche o compensazioni degli indici di progetto.

- il confronto delle previsioni cartografiche urbanistiche del PRG vigente con le classi di sintesi non presenta nel complesso particolari problematiche o interferenze e pertanto la presente Variante non prevede rilocalizzazioni di aree. Gli unici adeguamenti parziali a confine di zona si rendono necessari per le zone RR5 (loc. Bonina) e RR4 (loc. Barcara). In sostanza vengono corrette in tal senso le tavole B2a (scala 1:5.000), B3 e B4 (scala 1:2.000) e la tabella contenuta all'art. 13 comma 8 delle NTA (nuclei rurali), limitatamente alla superficie fondiaria delle aree evidenziando una modesta riduzione di mq. 2.848 che (applicando l'indice di zona di 0,40 mc/mq), ricondurrebbe ad una teorica riduzione della capacità insediativa complessiva del PRG di mc. 1.139. Tale riduzione potrà essere eventualmente ridistribuita nell'ambito di successiva variante.

3) In conseguenza dell'adozione da parte della Giunta regionale del nuovo P.T.R. verificare l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'art. 58 della L.R. 56/77 s.m.i. esclusivamente alle indicazioni riferite all'art. 46 delle N.T.A. del piano stesso.

- All'art. 1 comma 4 delle NTA si aggiunge:

"Con riferimento al nuovo Piano Territoriale regionale – adottato con D.G.R. 16-10273 del 16/12/2008 – si applicano le disposizioni di cui all'art. 46 (Norme Transitorie) delle N.d.A."

4) In conseguenza dell'adozione da parte della Giunta regionale del P.P.R. occorre prendere atto nelle N.T.A. delle norme di salvaguardia.

- All'art. 1 comma 5 delle NTA si aggiunge:

"Con riferimento al Piano Paesaggistico Regionale – adottato con D.G.R. 53-11975 del 04/08/2009 – non sono consentiti sugli immobili e sulle aree tutelate ai sensi dell'art. 134 del codice D.Lgs. 42/2004, interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 13, 14, 16, 18, 26, 33, in esso contenute, in quanto sottoposte alle misure di salvaguardia di cui all'art. 143, comma 9 del medesimo Codice."

5) Occorre che il comune tenga conto delle norme aggiornate che riguardano le "zone sismiche"

All'interno delle norme geologiche d'uso dei suoli è precisato nello specifico l'obbligo di rispetto delle prescrizioni del D.M 14/01/2008.

6) Rappresentare sulle tavole urbanistiche le fasce di in edificabilità lungo il torrente Gaminella (in quanto corso d'acqua individuato nel P.T.R.) come stabilito dall'art. 29 della L.R. 56/77 s.m.i.

- All'art. 21 comma 6 delle N.T.A. del **P.R.G. vigente**, è già normata la fascia per il rio Gaminella.

La cartografia del P.R.G. vigente è coerente con la suddetta norma che non è stata interessata dalla presente Variante di adeguamento al PAI.

b) Per quanto riguarda il parere della **Provincia di Asti** sul documento programmatico

1) *Verifica delle prescrizioni immediatamente vincolanti al comma 3.3 dell'art. 12 delle N.T.A. del P.T.P. e all'art. 12 comma 4.3.3 delle N.T.A. del P.T.P.*

Il Comune di Refrancore è interessato dalle perimetrazioni delle aree di cui ai seguenti articoli delle N.T.A. del P.T.P.:

all'art. 12 comma 2.1 lettera a) ARAP1 : aree di ricarica degli acquiferi profondi;

all'art. 12 comma 2.1. lettera b) ARAP2 : ambiti di pertinenza delle aree di ricarica degli acquiferi profondi.

all'art. 12 comma 2.1. lettera d) ASCI1: aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili esistenti;

Il comma 3 dell'art. 12 delle N.T.A. del P.T.P. prevede prescrizioni immediatamente vincolanti unicamente per gli ambiti di cui al comma 2.1 lettera d) ASCI1: aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili esistenti. Tali ambiti sono individuati nella tavola B2a scala 1:5.000 (pozzo in frazione Meli) in relazione a quanto previsto dalla Determina della Direzione Ambiente Regione Piemonte n. 179 dell'08/05/2009.


Per quanto riguarda le "prescrizioni che esigono attuazione del P.T.P di cui al comma 4.3 dell'art. 12 comma 2.1.", sono evidenziate nella planimetria seguente le perimetrazioni confrontate con la base cartografica del P.R.G. vigente.

- All'art. 21 comma 6 delle NTA si aggiunge la seguente specifica:

"Nelle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili esistenti di cui al comma 3.3 così come richiamato al comma 2.1, lettera d) dell'art. 12 delle NTA del P.T.P., valgono le prescrizioni immediatamente vincolanti di cui al D.P.R. 236/1988, come modificato dall'art. 21 del D. Lgs. 152/1999 e di cui alla L.R. 22/1996 così come aggiornate e integrate dalla Determina della Direzione Ambiente Regione Piemonte n. 179 dell'08/05/2009."

ESTRATTO CON INDIVIDUAZIONE:

- AMBITO ARAP1: aree di ricarica degli acquiferi profondi
- AMBITO ARAP2: ambiti di pertinenza delle aree di ricarica degli acquiferi profondi
- Zona di tutela assoluta del pozzo idropotabile di fraz. Meli (determinazione 179 del 08/05/2009 ai sensi del DPGR 15/R/2006)
- Zona di rispetto ristretta del pozzo idropotabile di fraz. Meli (determinazione 179 del 08/05/2009 ai sensi del DPGR 15/R/2006)
- Zona di rispetto allargata del pozzo idropotabile di fraz. Meli (determinazione 179 del 08/05/2009 ai sensi del DPGR 15/R/2006)



c) Per quanto riguarda il parere dell'**A.R.P.A.** sul documento programmatico

Con parere del 19/11/2010, l'A.R.P.A. Piemonte ha espresso parere favorevole conformemente ai disposti della L.R. 1/2007 art. 31 ter comma 9. (N.B. non si tratta quindi del parere sul documento programmatico ma del parere da acquisire prima dell'adozione del Progetto preliminare)

d) Per quanto riguarda le **osservazioni presentate** al progetto preliminare e le relative controdeduzioni

Sono pervenute n. 3 osservazioni da parte di privati di cui 2 nei termini e 1 (n° 3) fuori termine, oltre ad una osservazione presentata dall'ufficio tecnico comunale.

Delle osservazioni accolte con D.C.C. n. 04/12 del 23/04/2012 e successiva delibera di rettifica n. 11/12 del 27/06/2012, viene nel seguito rappresentata la sintesi con le note di controdeduzione. Gli elaborati del P.R.G. sono pertanto stati aggiornati in conseguenza di tali accoglimenti.

- Modificazioni normative inerenti alla classe IIIa1

In relazione allo stato dei luoghi e alle ulteriori verifiche effettuate l'osservazione viene parzialmente accolta. Le motivazioni della presente controdeduzione sono specificate nel documento allegato redatto dal geologo incaricato.

- Modesta correzione al confine di zona che individua l'area di pertinenza.

In relazione allo stato dei luoghi e alle ulteriori verifiche effettuate, l'osservazione viene accolta in quanto comporta unicamente una correzione di carattere formale al segno grafico del confine di zona e del corrispondente confine della classe II d in modo che sia aderente all'effettivo stato dell'area pertinenziale esistente. Tale modifica non riguarda pertanto in modo sostanziale gli elementi specifici di carattere geologico e geomorfologico dei contenuti di adeguamento al P.A.I. e non comporta modificazioni sostanziale all'assetto delle previsioni urbanistiche generali e di dettaglio per le zone in oggetto.

- Verificare la classificazione di idoneità geomorfologica.

In relazione allo stato dei luoghi e alle ulteriori verifiche effettuate l'osservazione viene accolta. Le motivazioni della presente controdeduzione sono specificate nel documento allegato redatto dal geologo incaricato.

e) Per quanto riguarda i **contenuti dei pareri formulati dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di Asti** in sede di seconda conferenza di pianificazione relativamente al progetto preliminare coordinato.

Relativamente alla cartografia, sono state adeguate le rappresentazioni e le definizioni relativamente a:

- le fasce di rispetto a protezione dei pozzi per la captazioni idropotabili; la trasposizione grafica di alcuni elementi delle classi di pericolosità geomorfologica (classe II b in tavola 6 e coincidenza con tavola B2a, ecc.); la scelta dei colori dei retini delle classi di

pericolosità al fine di consentire un agevole lettura degli elaborati cartografici; la sostituzione del retino del vincolo idrogeologico con semplice delimitazione al fine di evitare sovrapposizioni grafiche; la modifica di dettaglio all'estensione della classe di pericolosità geomorfologica IIb in sostituzione dell'originaria IIIa1 in località Bonina; la correzione della legenda della tavola B2a per quanto riguarda l'indicazione ancora presente relativa alla "fascia di rispetto dai principali corsi d'acqua (pag. 20 Relazione geologico tecnica)" che rappresenta evidentemente un refuso del PRG precedente in quanto tutte le previsioni relative ai corsi d'acqua sono state assolute e raggionate con le indicazioni delle classi di pericolosità oggetto appunto del presente adeguamento al PAI; l'integrazione unicamente grafica della legenda della tavola B2a per quanto riguarda la classe IIIa2 con il riferimento alle frane quiescenti (es. FQ5-006); l'aggiornamento grafico sulle tavole di PRG di alcuni edifici che sono stati riscontrato come esistenti dall'Ufficio tecnico.

In assolvimento a quanto richiesto nel parere, è stata adeguata la delimitazione della fascia di rispetto cimiteriale, in conformità alle disposizioni del al T.U. delle Leggi sanitarie art. 338 così come modificato dall'art. 28 della L. n.166 del 01/08/2002.

Relativamente alle normative,

- All'art. 1 è stato aggiunto il comma 6 con la seguente specifica:

"Valgono le disposizioni del PTP immediatamente prevalenti sula, disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati, come definite al comma 3 degli artt. 12, 15, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30 e 36 delle Norme tecniche di Attuazione del PTP, così come integrati o modificati ex officio dalla delibera consigliere di approvazione regionale."

- All'art. 21 comma 6:

- è stata eliminata la seguente specifica in quanto ormai superata:

~~Fascia di rispetto pozzi idropotabili (D.P.R. 236/88): m. 200.~~

- è stato corretto il riferimento alla "fascia di rispetto cimiteriale" nel seguente modo

Fascia di rispetto cimiteriale ~~(R.D. 1265/34): m. 150 e m. 90~~ (Rif. al T.U. delle Leggi sanitarie art. 338 così come modificato dall'art. 28 della L. n.166 del 01/08/2002).

- è stato corretto, al fine di evitare possibili problemi interpretativi e in coerenza con la correzione grafica della legenda della tavola B2a così come riportata più sopra, il riferimento ad elementi del PRG precedente che sono stati superati dagli approfondimenti e dagli studi connessi con la presente Variante di adeguamento al PAI:

Rio Gaminella (la fascia è indicata sulle tavole di piano sulla base degli elementi geomorfologici, **geologici, idraulici ed idrogeologici** ~~del terreno descritti nella Relazione Geologico Tecnica~~).

- All'art. 21bis è stata aggiunto il comma 2bis con la seguente specifica:

"Valgono le disposizioni di cui all'entrata in vigore della DGR 19 gennaio 2010, n. 11-13058 (BUR n. 7 del 18/02/2010) e successivo differimento del termine di entrata in vigore (DGR 1 marzo 2010, n. 28-13422 – BUR n. 10 del 11/03/2010) in cui si è provveduto

all'aggiornamento ed adeguamento dell'elenco delle zone sismiche in virtù delle disposizioni dell'O.P.C.M. 3519/2006, in particolare: "... che la previsione contenuta nell'art. 2 della D.G.R. 61-11017 del 17/11/2003, inerente la non introduzione per la zona 4 dell'obbligo di progettazione antisismica, risulta superata con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al Decreto Ministero Infrastrutture del 14 gennaio 2008 'Nuove norme tecniche per le costruzioni' che, pertanto, trovano piena applicazione su tutto il territorio regionale ...".

- All'art. 21bis comma 34 è stata parzialmente integrata la normativa della classe IIIb5 per quanto riguarda l'area produttiva PL1.

3) CONCLUSIONI

In conseguenza alle procedure della Conferenza di copianificazione, relativamente al "Documento Programmatico", sono stati emessi i pareri da parte della Regione Piemonte e della Provincia di Asti; i contenuti di tali pareri in relazione alle "considerazioni, rilievi e proposte" sono stati valutati e recepiti all'interno delle elaborazioni del presente Progetto Preliminare Coordinato. In generale la Variante è stata comunque ritenuta di esclusivo adeguamento P.A.I. in quanto non introduce alcuna modifica alle previsioni insediative e localizzative rispetto a quelle di P.R.G.C. vigente.

In relazione alla pubblicazione del "Documento Programmatico", agli uffici comunali non risultano pervenute osservazioni in tempo utile e pertanto non si verifica la necessità di conseguenti controdeduzioni e determinazioni in merito.

In termini di **verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S.** ai sensi della D.G.R. 09/06/2008 n. 12-8931 ad oggetto: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: "Norme in materia ambientale", primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi, si evidenzia come la presente variante al P.R.G., essendo unicamente riferita all'obiettivo di adeguamento ai contenuti del P.A.I., non è sottoposta alla verifica preventiva di assoggettabilità.

In termini di **pubblicazione del progetto Preliminare**, ai sensi e per gli effetti della L.R. 56/77 e s.m.i. il presente documento è stato reso pubblico, in seguito alla esecutività della relativa D.C.C. di approvazione, oltre che mediante pubblicazione presso l'Albo Pretorio del Comune di Refrancore, anche con manifesti affissi sul territorio comunale al fine di permettere una adeguata partecipazione dei cittadini al complesso del processo decisionale e gestionale dell'uso del suolo.

Le osservazioni presentate sono state contro dedotte con specifico "documento tecnico" nell'ambito della specifica deliberazione del consiglio comunale.

Per quanto riguarda le **limitazioni, prescrizioni e definizioni** contenute nelle categorie e nella relazione specifica degli elaborati a carattere geologico si fa riferimento integrale a quanto è stato dettagliatamente descritto nei suddetti elaborati dello studio geologico. Esse costituiranno **elemento normativo prescrittivo** per le trasformazioni edilizie ed urbanistiche sovrapponendosi a tutti gli ambiti e le aree interessate in tutto o in parte, così come individuate nella cartografia illustrativa della presente variante e costituiscono perciò parte integrante delle **Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.** vigente, di cui è stata redatta una versione di "testo integrato" che inserisce appunto (all'art. 21 bis) le norme specifiche di carattere geologico in riferimento ai contenuti specifici degli aspetti di adeguamento al P.A.I., all'interno del complesso delle normative urbanistiche.